

Commissione europea dell'8 marzo del 2012, che ha stabilito le migliori tecnologie disponibili nel settore della siderurgia che devono essere adottate dagli impianti industriali in tutta Europa.».

Ebbene, deve osservarsi che questa Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, già dal 2010, aveva avviato l'inchiesta sull'Ilva di Taranto e, nel corso delle audizioni effettuate in Puglia, era già stata rappresentata l'emergenza relativa alla presenza di benzo(a)pirene in concentrazioni eccessive, soprattutto nel quartiere Tamburi, tanto che il sindaco aveva adottato ordinanze a tutela della salute.

Era anche stato già interpellato l'Istituto superiore di sanità in merito alla pericolosità del benzo(a)pirene per contatto dermico, e l'Arpa Puglia era stata, anch'essa, investita di questa delicatissima questione.

Quindi, che il Ministero indichi questo dato come l'elemento di « novità » che ha determinato la riapertura della procedura AIA è circostanza smentita da quanto è agli atti della Commissione.

Delle due l'una: o il Ministero non è stato informato da parte degli enti locali e degli istituti interpellati, circostanza questa evidentemente grave perché segno di un gap informativo tra il Ministero e gli enti che lo supportano, o non ha sufficientemente valutato il pericolo connesso alle alte concentrazioni di benzoapirene.

Con riferimento alla decisione della Commissione Europea (Decisione di esecuzione 28 febbraio 2012, n. 2012/135/Ue, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per la produzione di ferro e acciaio, ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali), certamente si tratta di dati cui devono uniformarsi gli impianti siderurgici in Europa.

E però, vanno espresse alcune considerazioni:

i dati emersi nell'AIA già rilasciata erano stati, almeno in parte, positivamente smentiti dalle perizie giudiziarie.

la disposizione della Commissione europea prevede che le migliori tecnologie disponibili debbano essere il riferimento per le nuove procedure di autorizzazione ambientale a partire dal 2016. Perciò, rappresentano uno scenario di riferimento per i nuovi investimenti industriali e per i programmi di riqualificazione degli impianti esistenti, ma, da un punto di vista formale e legale, diventano riferimento vincolante solo a partire dal 2016.

Il Ministro Passera, il 5 settembre 2012, nel corso della seduta al Senato, ha reso una serie di dichiarazioni in merito all'AIA ed al rispetto della normativa italiana ed europea: « Non appare ad esempio ancora del tutto chiaro se le norme nazionali ed europee via via vigenti siano state rispettate o aggirate. Sull'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale del 2011, ci troviamo addirittura nella situazione per cui il TAR la reputa troppo restrittiva, mentre la procura ritiene tale autorizzazione troppo poco restrittiva.

L'impianto di Taranto, dopo gli interventi portati avanti in questi anni, è tuttora sorgente di rischio superiore ai parametri nazionali ed europei ?

Oppure il rischio è stato eliminato, o è in corso di miglioramento ?

A queste domande, ciascuno per le proprie competenze, bisogna dare al più presto una risposta definitiva, in quanto la situazione dello stabilimento di Taranto deve essere affrontata con grande senso di responsabilità e nella piena consapevolezza di quello che l'azienda rappresenta per l'economia del territorio e per l'intera industria nazionale, senza dimenticare nemmeno per un momento le gravi tematiche ambientali che sono state sollevate. »

In merito all'aspetto economico del polo industriale di Taranto ed alle conseguenze, sempre in termini economici, che deriverebbero dalla sua chiusura, ha dichiarato: « Il polo di Taranto è uno dei principali poli siderurgici europei, con una capacità produttiva di circa 10 milioni di tonnellate annue, pari ad oltre il 40 per cento della produzione nazionale di acciaio. Nel settore dei laminati piani la produzione di Taranto copre oltre il 60 per cento della domanda nazionale, contribuendo in maniera determinante all'approvvigionamento di comparti strategici per l'industria italiana, come quello degli elettrodomestici, della cantieristica, dell'auto e della meccanica. Sul piano occupazionale Ilva impiega oltre 11.600 lavoratori occupati direttamente, a cui deve aggiungersi un indotto strettamente collegato sul piano verticale, che porta l'occupazione diretta a quasi 15.400 unità. A questo dato devono sommarsi 9.200 unità legate all'indotto. (...) Il costo di una eventuale chiusura dell'impianto avrebbe conseguenze negative sia dirette che indirette, che pensiamo debbano essere prese in considerazione nelle decisioni che riguardano il futuro dell'impianto stesso.

Complessivamente si determinerebbe un impatto negativo, che è stato valutato intorno ad oltre 8 miliardi di euro annui, imputabile per circa 6 miliardi di euro alla crescita delle importazioni, per 1,2 miliardi di euro al sostegno al reddito ed ai minori introiti per l'amministrazione pubblica e per circa 500 milioni di euro in termini di minore capacità di spesa per il territorio direttamente interessato.

In una fase di calo globale del mercato è evidente che l'eventuale uscita di uno stabilimento come quello di Taranto sarebbe guardata con estrema soddisfazione dai maggiori competitor europei e mondiali. Tali considerazioni sono certamente importanti, ma in nessun caso possono, naturalmente, giustificare il mantenimento di situazioni di rischio ambientale e per la salute dei lavoratori e dei cittadini al di fuori delle normative. ».

Sono evidenti, dunque, i costi sociali ed economici della chiusura dello stabilimento.

Un aspetto rilevante del dibattito ha riguardato, poi, i rapporti con l'autorità giudiziaria.

Il Ministro Clini, nel corso della citata audizione presso le Commissioni riunite VIII e X della Camera dei deputati nella seduta del 14 agosto 2012, ha ribadito un concetto, per la verità, scontato e che non pare sia stato messo in discussione da alcuno, ossia quello relativo alla necessità di mantenere ferma la differenza di ruoli tra la magistratura e il governo. Testualmente ha dichiarato: « A ogni modo, va detto con molta chiarezza che in Italia, come in tutta Europa, le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni, a dare

le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente nell'esercizio degli impianti e a effettuare il monitoraggio ambientale delle attività industriali sono identificate dalle leggi, oltre che dalle direttive europee. Nessuna legge o nessuna direttiva europea attribuisce questo compito all'autorità giudiziaria. Questo deve essere molto chiaro perché questa situazione rischia di creare un'incertezza che riguarda non soltanto l'Ilva di Taranto, ma l'intero sistema industriale italiano, nonché l'affidabilità dell'Italia nei confronti degli investimenti esteri, che cerchiamo di attirare nel nostro Paese. Tuttavia, non è una questione riconducibile — ripeto — a uno scontro tra il Governo e la magistratura, bensì alla chiarezza dei ruoli, delle responsabilità e delle competenze che in questo momento è quanto mai urgente, essendo tutti impegnati in uno sforzo per la crescita della nostra economia e del nostro Paese. ».

Non è ben chiaro, però, quando vi sarebbe stata l'incertezza e la possibile confusione di ruoli di cui parla il Ministro. Invero:

la magistratura ha effettuato un'indagine, ha disposto un sequestro, confermato dal tribunale del riesame, e sta dando esecuzione al provvedimento di sequestro attraverso l'attività dei custodi giudiziari, in ossequio a quanto previsto nel provvedimento medesimo;

il Ministero, dal suo canto, ha il compito di rilasciare l'AIA per rendere chiaro ai responsabili dell'impianto siderurgico e, a questo punto, all'intera collettività, quali siano le misure da adottare a salvaguardia dell'ambiente e della salute. Questo è certamente un compito del Ministero e, sino ad oggi, la procedura per il rilascio dell'AIA è stata caratterizzata da una lentezza ingiustificabile in un paese civile che intenda salvaguardare l'ambiente e la salute dei cittadini.

Peraltro, come è stato precisato dal procuratore Sebastio, le indagini sono ancora in corso e potrebbero riguardare anche eventuali condotte omissive da parte di organi della P.A., e questa, di certo, è un'attività di competenza della magistratura ove quelle omissioni fossero penalmente rilevanti.

Recentemente, è stata presentata all'autorità giudiziaria una richiesta da parte dei vertici dell'Ilva di potere esercitare la facoltà d'uso degli impianti sottoposti a sequestro, adottando contestualmente una serie di interventi, per un investimento complessivo di 400 milioni di euro.

L'autorità giudiziaria ha rigettato la richiesta non ritenendo adeguato, evidentemente, il piano.

Ormai non sarebbe più rinviabile, secondo quanto ritenuto dalla procura, lo spegnimento degli impianti ed è stato assegnato un termine stringente (11 ottobre) entro cui dovranno essere eseguite le opere di spegnimento (secondo quanto risulta dai giornali l'Ilva ritiene di aver avviato la fase di spegnimento degli altiforni con lo studio di fattibilità commissionato alla ditta Paul Wurth).

Il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, intanto, ha convocato un incontro nello stabilimento di Taranto con i segretari provinciali di Fim, Fiom e Uilm.

Il Governo, come sarà evidenziato nel paragrafo successivo, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con le parti interessate ed ha emanato un decreto legge per l'adozione di misure urgenti.

Tutta l'attività di governo si sta svolgendo attraverso un confronto continuo tra le parti e il perseguimento di obiettivi di efficienza, collaborazione, al fine di prevenire l'insorgere di ulteriori problemi e di giungere rapidamente ad una soluzione.

Al termine di questo rapido esame, occorre ritornare a quello che è il punto nevralgico dell'intera vicenda: la tutela della salute.

Gli ultimi risultati delle indagini epidemiologiche hanno evidenziato come la compromissione della salute delle persone ricadenti nel raggio di azione delle emissioni nocive, si proietti in modo massiccio e diffuso anche verso, per così dire, la salute futura.

Allarmanti sono le risultanze delle ricerche che sottolineano il grave pericolo per la salute di chi, oggi, è un minore, e di chi in futuro lo sarà: più chiaramente dei bambini di oggi e di quelli di domani, compresi quelli che non sono ancora nati, ma che, in qualche modo, subiranno nel grembo materno quello che è lo stato di salute della madre.

Questo è il costo che sembra si sia disposti a sopportare per garantire, qualunque cosa accada, la produzione e il mantenimento dell'area industriale con i collegati profili occupazionali.

Ma in questo modo, lo Stato e le parti sociali finiscono per creare, per così dire, un enorme « debito pubblico sanitario ».

E, dunque, così come il debito pubblico finanziario dovrà essere pagato dalle generazioni future, così anche il debito pubblico sanitario verrà inevitabilmente a costituire voce passiva di numerose generazioni a venire.

Insomma, cambiano gli ambiti di azione, mutano i soggetti, ma sembra proprio che l'azione pubblica e privata in questo Stato, sia orientata a traslare verso il futuro i problemi, addossandoli ad altri.

Tutto ciò sembra avvenire senza attenzione per il futuro, pur di salvaguardare lo svolgimento di attività economiche ed industriali, in una sorta di primazia assoluta dell'economia su tutto, anche a costo che da quella produzione nociva derivino destini segnati e speranze frustrate.

Non esiste un costo, in termini di salute, sopportabile da uno stato civile per le esigenze produttive e non è accettabile che il presente e il futuro dei bambini di Taranto sia segnato irrimediabilmente. Nessun ragionamento di carattere economico/produttivo dovrà e potrà mai mettere minimamente in dubbio questo concetto.

#### *7 – Gli interventi normativi adottati dal Governo.*

Il 7 agosto 2012 è stato emanato un decreto legge recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, convertito in legge 4 ottobre 2012, n. 171.

In sede di conversione in legge è stata presentata la seguente relazione tecnica:

#### RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).*

Con il Protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto stipulato, il 26 luglio 2012, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il comune di Taranto e il Commissario straordinario del porto di Taranto, sono stati individuati gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede, al fine di accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi, la nomina, senza oneri aggiuntivi, di un Commissario straordinario che può nominare un soggetto attuatore e che può avvalersi delle strutture delle amministrazioni pubbliche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, e degli organi di cui all'articolo 4, comma 2, del Protocollo d'intesa, con oneri di funzionamento a carico delle amministrazioni sottoscrittrici.

Per quanto riguarda le risorse, il provvedimento prevede:

a) risorse di pertinenza della regione Puglia del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006 e 2007-2013, per un ammontare complessivo di 110.167.413 euro destinate agli interventi del Protocollo d'intesa con deliberazione assunta dal CIPE nella seduta del 3 agosto 2012;

b) risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, nel limite massimo di 20 milioni di euro. Si tratta di quota parte delle risorse già destinate al trasferimento alle regioni per interventi di carattere ambientale ai sensi al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che verranno trasferite alla regione Puglia. Più specificamente si tratta dei capitoli relativi all'attuazione del federalismo amministrativo: capitoli 7085 e 8532;

c) un importo pari ad euro 30 milioni delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca e competitività da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata, nonché un importo pari ad euro 14 milioni delle risorse già assegnate nell'ambito del Programma operativo nazionale reti e mobilità, per la realizzazione della nuova diga foranea di protezione del porto di Taranto;

d) risorse proprie dell'Autorità portuale di Taranto, assicurando il coordinamento con il nuovo Commissario, per gli interventi già previsti nel settore portuale;

e) risorse nel limite massimo di 70 milioni di euro a valere sul Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, istituito con la legge n. 296 del 2006, per la concessione di finanziamenti a tasso

agevolato nell'area individuata come sito di interesse nazionale di Taranto, ai sensi dell'articolo 57 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Le risorse di cui alle lettere *a)* e *b)* sono versate dalla regione Puglia in apposita contabilità speciale, allo scopo istituita e intestata al Commissario straordinario. Trattandosi di risorse utilizzate nell'ambito del patto di stabilità interno, non si rilevano effetti finanziari negativi in termini di indebitamento netto.

Per le risorse di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, non si rilevano effetti finanziari negativi trattandosi di risorse già disponibili a legislazione vigente che verranno utilizzate secondo le rispettive procedure.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'articolo 2, in conformità a quanto già stabilito nel Protocollo d'intesa si prevede l'utilizzo delle risorse già programmate nell'ambito del Programma operativo nazionale ricerca e competitività « asse II – azione integrata per lo sviluppo sostenibile ». L'azione mira a favorire la competitività di sistemi di imprese e a riqualificare aree strategiche per il Paese attraverso interventi volti a integrare lo sviluppo sperimentale e l'innovazione con la sostenibilità ambientale.

Il Programma prevede esplicitamente il sostegno degli insediamenti produttivi nei siti di interesse nazionale, nell'ottica di coniugare uno stato ambientale sostenibile con lo sviluppo delle potenzialità economiche del territorio in un approccio ecocompatibile.

Il Programma dispone attualmente di 90 milioni di euro nell'ambito dell'assegnazione complessiva per l'azione II prevista dal medesimo Programma e dal corrispondente piano di azione e coesione. L'accordo di programma definirà la quota di queste risorse (già identificate in 30 milioni di euro nel Protocollo d'intesa) destinate all'attuazione degli interventi per l'area di Taranto. Pertanto la disposizione opera a risorse invariate e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La legge 4 ottobre 2012, n. 171 ha convertito in legge senza modificazioni il decreto di cui si riporta il testo.

*Decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2012.*

### **Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale e sanitaria accertate in relazione al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto, individuato come sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, al fine di accelerarne il risanamento ambientale e, nel contempo, di sviluppare interventi di riqualificazione produttiva e infrastrutturali, anche complementari alla bonifica, nonché di individuare misure volte al

mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali, garantendo in tale modo lo sviluppo sostenibile dell'area;

Visto il Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto stipulato, il 26 luglio 2012, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il comune di Taranto, il Commissario straordinario del porto di Taranto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze,

emana

il seguente decreto-legge:

#### ARTICOLO 1.

1. Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, di seguito denominato: « Protocollo », compresi quelli individuati per un importo complessivo pari ad euro 110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012, afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel predetto Protocollo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, un Commissario straordinario, di seguito denominato: « Commissario » autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa Autorità portuale. A tale fine, è assicurato il coordinamento fra il Commissario di cui al comma 1 ed il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto.

3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì finalizzate, nel limite di 20 milioni di euro, le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma 1 e quelle di cui al comma 3 sono trasferite alla regione Puglia per essere

destinate al Commissario, cui è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale.

5. Il Commissario è altresì individuato quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca e competitività dedotte nel Protocollo, e pari ad euro 30 milioni, da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata, nonché del Programma operativo nazionale reti e mobilità, per un importo pari ad euro 14 milioni.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, e per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, il Commissario può avvalersi, tramite delega di funzioni, di un soggetto attuatore, anch'esso senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, e può in ogni caso avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario può altresì avvalersi di organismi partecipati, nei termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del Protocollo. Alle spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del Protocollo si provvede nell'ambito delle risorse delle Amministrazioni sottoscrittrici già disponibili a legislazione vigente.

7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-*septies* e 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.

8. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità previsti dallo stesso articolo 57, anche per gli interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto. A tale fine, nell'ambito del Fondo istituito con l'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata una quota di risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro.

#### ARTICOLO 2.

1. L'area industriale di Taranto è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

#### ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Conclusioni.*

La Commissione ritiene doveroso esprimere delle considerazioni specifiche all'esito degli approfondimenti condotti sulla vicenda attinente all'Ilva di Taranto.

Si tratta, infatti, di una vicenda particolarmente complessa che ha visto l'intervento, a diverso titolo, della magistratura, del Governo, del Parlamento, degli enti locali (regione, provincia e comune), nonché dei sindacati dei lavoratori, intervenuti per sostenere le ragioni di coloro che, a seguito del provvedimento di sequestro emesso dalla magistratura, subiranno inevitabilmente effetti negativi sulla loro posizione lavorativa.

Il primo, imprescindibile dato, è costituito dalle conclusioni della perizia chimica ed epidemiologica depositata all'esito dell'incidente probatorio disposto nel procedimento penale condotto dalla procura di Taranto.

La perizia descrive una grave ed attualissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria, imputabile alle emissioni inquinanti, convogliate, diffuse e fuggitive, dello stabilimento Ilva Spa e, segnatamente, di quegli impianti ed aree del siderurgico costituiti dall'area parchi, area cokerie, area agglomerato, area altiforni, area acciaierie ed area grf (gestione rottami ferrosi).

Risulta processualmente come gli inquinanti siano entrati anche nella catena alimentare, tanto da determinare l'abbattimento di migliaia di animali, nei quali si erano riscontrate imponenti tracce di diossina.

Ed è proprio in ragione di tale situazione che il Gip di Taranto ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo delle aree interessate, sequestro la cui esecuzione deve consistere, come precisato dal procuratore Sebastio nel corso dell'audizione presso questa Commissione, nella eliminazione delle emissioni inquinanti e pericolose attraverso l'inibizione di qualunque attività produttiva degli impianti sequestrati.

Le principali problematiche sono emerse proprio a seguito dell'esecuzione del provvedimento di sequestro che incide:

sull'utilizzo attuale degli impianti;

sul blocco dell'attività produttiva con effetti dirompenti anche rispetto all'attività futura;

sul mantenimento dei livelli occupazionali all'interno dell'impresa;

sulle nefaste prospettive economiche di un settore produttivo che, soprattutto in un periodo di crisi economica quale quello attuale, avrebbe potuto rappresentare un'eccezione rispetto al trend generale.

In sostanza, gli interessi coinvolti nella vicenda in esame sono molteplici, tutti di rilevanza costituzionale, ma non tutti bilanciabili fra di loro, sì da determinare la frustrazione di un interesse rispetto ad un altro.

In particolare, fondamentale oggetto di tutela è la salvaguardia del diritto alla salute, contemplato dall'articolo 32 della Costituzione che

recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».

Si tratta di un diritto insopprimibile, che non può essere bilanciato o sacrificato con nessun altro diritto o libertà, sia pure di rango costituzionale.

La salvaguardia della salute umana è definita come fondamentale diritto dell'individuo.

Come è stato da più parti sottolineato, anche altri valori costituzionali sono chiamati in causa, primo fra tutti la tutela del lavoro.

Non solo l'articolo 1 della Carta costituzionale afferma il principio per cui l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma ben cinque articoli della Costituzione sono dedicati alla tutela del lavoro (compresa l'organizzazione sindacale e il diritto di sciopero).

Senza considerare poi che la tutela del lavoro rappresenta la condizione indispensabile per la tutela dignità umana. Nessuna dignità può esistere laddove manchino i mezzi di sussistenza e la garanzia delle condizioni minimali di vita che possano consentire all'uomo di esprimersi come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, prima fra tutti la famiglia.

E nessuna dignità vi può essere nel caso in cui il lavoro non venga effettuato in condizioni di sicurezza per la salute del lavoratore medesimo.

Ed allora, è proprio dalla lettura delle norme che si comprende come la tutela della salute abbia un posto preminente e debba essere salvaguardata anche, e soprattutto, nell'ambiente lavorativo che rappresenta certamente un luogo in cui le forze in campo sono sbilanciate: da un lato, vi è il datore di lavoro che si trova in una posizione, per così dire, di «forza»; dall'altro, il lavoratore che sarebbe tendenzialmente disposto ad accettare condizioni lavorative insalubri e pericolose per la salute, pur di lavorare.

Altro interesse coinvolto è quello relativo all'iniziativa economica privata (contemplato dall'articolo 41 della Costituzione), iniziativa che è definita «libera», ma che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.

Ancora una volta si ha la conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la tutela del diritto alla salute è insopprimibile, non limitabile, non comprimibile, rappresentando non solo un diritto fondamentale per il singolo, ma un interesse per l'intera collettività, di tal che non è disponibile.

Fatta questa precisazione che rappresenta, per certi versi, il filo conduttore delle conclusioni della Commissione, è necessario valutare quelle che sono state le posizioni dei vari attori in campo.

Prima fra tutte la posizione della magistratura, che ha avuto un ruolo particolarmente rilevante nel caso in esame, non solo per il procedimento penale avviato nei confronti dei vertici dell'Ilva Spa,

quanto per il provvedimento di sequestro che, di fatto, inibisce l'ulteriore prosecuzione dell'attività dell'acciaieria.

Ebbene, il provvedimento di sequestro adottato dall'autorità giudiziaria non può che assolvere alla funzione che gli attribuisce la legge, ossia di eliminare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati (articolo 321 codice di procedura penale).

Di ciò si dà ampiamente conto nel provvedimento laddove è riportato: «Le dimensioni dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, i suoi livelli di produzione, la sua ubicazione geografica, che lo vede situato a ridosso dell'abitato cittadino, a pochi metri di distanza dai primi edifici del quartiere Tamburi, la acclarata pericolosità dell'attività siderurgica, le accertate, gravi criticità strutturali e funzionali degli impianti Ilva e le loro pesantissime ricadute in termini di impatto ambientale: tutto converge nell'evidenziare come non possa più essere consentito al siderurgico tarantino del gruppo RIVA di sottrarsi al dovere di anteporre, alla logica del profitto, sino ad oggi così spregiudicatamente e cinicamente seguita, il rispetto della salute delle persone — lavoratori e popolazione residente — e della salubrità dell'ambiente nel suo complesso, risorsa irrinunciabile per qualunque comunità ».

Il problema delle ricadute occupazionali che discendono dal provvedimento di sequestro e dall'esigenza di evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze di reati contro la salute e l'integrità dell'incolumità pubblica è un problema la cui soluzione appartiene esclusivamente alla pubblica amministrazione ed al soggetto imprenditoriale, secondo le rispettive competenze di valutazione (per la pubblica amministrazione) e di adeguamento (per l'imprenditore) ad un modello aziendale che garantisca una produzione nel rispetto del diritto alla salute.

La magistratura, in questo contesto, non può che esercitare le sue funzioni giurisdizionali, così come è accaduto nel caso in oggetto.

Ed allora, se la magistratura è intervenuta doverosamente nella fase repressiva, adottando provvedimenti che sono stati valutati e riesaminati nelle sedi competenti, occorre puntare l'attenzione su quella che è stata l'attività di Governo con riferimento all'Ilva Spa, non solo nella fase successiva all'emissione del provvedimento di sequestro, ma anche nella fase precedente, con particolare riferimento alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Alcune considerazioni si impongono proprio in relazione alla procedura per il rilascio dell'AIA da parte del Ministero dell'ambiente.

Dopo una lunga attività di istruttoria, avviata nel 2007, il provvedimento di rilascio dell'AIA da parte del Ministero dell'ambiente è stato emanato il 4 agosto 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 23 agosto 2011. La notifica del gestore è avvenuta con nota del 31 agosto 2011 con la quale l'Ilva chiedeva, tra l'altro, un incontro

esplicativo con gli organi di controllo Ispra relativamente alle definizioni delle modalità tecniche per la piena applicazione del piano di monitoraggio e controllo.

Con decreto del 15 marzo 2012, e quindi a distanza di pochi mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il Ministero dell'ambiente ha disposto l'avvio del procedimento amministrativo per il complessivo riesame dell'AIA, in ragione dei dati emersi dalla perizia effettuata in sede di incidente probatorio, nel corso del procedimento penale pendente presso la procura di Taranto ed avente ad oggetto una serie di reati riconducibili, secondo l'ipotesi accusatoria, all'attività dell'Ilva.

È lecito, quindi, domandarsi cosa sia potuto accadere, in pochi mesi, nella situazione di fatto oggetto degli approfondimenti effettuati, in un primo momento, da parte dei componenti della commissione AIA, e, in secondo momento, da parte dei periti del tribunale. La risposta è quasi scontata. In realtà non è accaduto nulla di diverso, ma sono stati diversamente valutati gli stessi fenomeni.

L'apertura della procedura per il riesame complessivo dell'AIA, e quindi la messa in discussione dell'attività svolta dai competenti soggetti del Ministero dell'ambiente, avrebbe dovuto comportare, secondo banali principi di consequenzialità logica, l'individuazione per il riesame dell'AIA di soggetti diversi rispetto a quelli che avevano già composto la commissione. Non risulta che ciò sia avvenuto, se non in minima parte.

Solo dopo l'intervento della magistratura, attraverso i provvedimenti cautelari già menzionati, vi è stato un cambiamento nella composizione della commissione.

La vicenda suesposta pone gravi interrogativi sulla efficienza di una attività amministrativa di tutela di interessi costituzionalmente garantiti, in particolare quello alla salute ed all'integrità fisica, che si concretizza in procedure da cui esitano provvedimenti autorizzativi costituenti una sorta di « patente » per lo svolgimento di attività intrinsecamente pericolose.

Si tratta di una procedura che, teoricamente consente, che la problematica concreta rimanga « silenziosa », come se l'esistenza del « pezzo di carta » (autorizzazione amministrativa) possa assumere un ruolo salvifico, in termini di assicurazione della non incidenza dell'attività sulla salute e sulla vita delle persone.

Un tale sistema può funzionare solo a condizione che l'istruttoria che precede il rilascio o il diniego del provvedimento sia posta in essere in modo inequivocabilmente rigoroso da parte di soggetti di altissima professionalità e di indiscutibile moralità.

Nel caso di specie, invece, si è dovuto constatare che all'Ilva era stata rilasciata un'autorizzazione sulla base di risultanze tecniche positivamente smentite dai risultati dell'attività di indagine posta in essere dall'autorità giudiziaria, peraltro con la procedura garantita dell'incidente probatorio, quindi con la garanzia del contraddittorio tra le parti interessate.

Le risultanze della perizia eseguita in sede di incidente probatorio hanno provocato effetti sicuramente dirompenti.

In un primo momento hanno cagionato il risultato del riesame complessivo del procedimento amministrativo e del provvedimento finale di rilascio dell'AIA nei confronti dell'Ilva.

L'applicazione, poi, di misure cautelari sulla base degli elementi acquisiti dalla perizia disposta dall'autorità giudiziaria (provvedimenti tutti confermati nel merito dal tribunale del riesame) ha alimentato un più severo approfondimento circa le ragioni per cui un soggetto imprenditore, in relazione al quale era stata dimostrata un'azione gravemente lesiva della salute e dell'integrità fisica delle persone, avesse ricevuto dalla pubblica amministrazione l'autorizzazione a porre in essere quella stessa attività costituente reato.

Non si può non prendere atto della circostanza che coloro che avevano proceduto all'istruttoria ed al rilascio di quella autorizzazione fossero persone che non possedevano, evidentemente, i requisiti professionali necessari per potere dotare la pubblica amministrazione di criteri di giudizio soddisfacenti per la tutela della salute umana.

Ancora una volta, questa Commissione ha dovuto constatare che solo l'intervento della magistratura ha determinato un effettivo impulso all'attività della pubblica amministrazione, il che è certamente inaccettabile, perché la pubblica amministrazione dovrebbe orientare la propria attività nel rispetto delle regole a prescindere dall'avvio di un'attività giudiziaria, che peraltro è il segno evidente della tardività dell'azione amministrativa.

A parte le considerazioni sull'attività del Ministero dell'ambiente, altre osservazioni si impongono con riferimento agli enti territoriali.

Pare incredibile che nel corso degli anni non sia stata messa in atto una strategia di controlli, di prescrizioni, di verifiche che potesse garantire il perseguimento degli obiettivi produttivi dell'impresa senza alcun pregiudizio per la salute umana.

Cosa sia stato fatto dagli organi di controllo e dagli enti territoriali nel corso di decenni non è dato sapere.

Il Governo, come evidenziato nel corpo della relazione, ha recentemente emanato provvedimenti normativi utilizzando la decretazione d'urgenza, al fine di realizzare taluni obiettivi immediati non rinviabili.

Le richieste dell'impresa di potere esercitare la facoltà d'uso con prescrizioni sono state rigettate, in quanto gli investimenti programmati per l'adeguamento degli impianti, sottoposti all'attenzione del pubblico ministero e del Gip, non sono stati ritenuti idonei per la salvaguardia ambientale, sicché, oggi, l'unica attività legittimata è l'esecuzione del provvedimento sequestro nei termini indicati dall'autorità giudiziaria.

Del tutto legittime sono le preoccupazioni di lavoratori e sindacati che hanno manifestato ripetutamente a tutela del posto di lavoro.

Un rilievo, tuttavia, si deve necessariamente esprimere con riferimento ad una attività sindacale che per lungo tempo non è

riuscita a portare all'attenzione dei vertici dell'Ilva le gravissime problematiche dello stabilimento, certamente note anche agli stessi lavoratori.

Recenti notizie di stampa (ADNKronos, Taranto, 10 ottobre) riportano alcune informazioni promananti dai vertici dell'Ilva secondo le quali sarà assicurato il riassorbimento degli operai che risulteranno in esubero, nonché l'adeguamento degli impianti alle disposizioni che verranno impartite dalla nuova autorizzazione integrata ambientale.

Deve prendersi atto che il Ministro Clini ha annunciato che il 18 ottobre 2012 si terrà la Conferenza di servizi che dovrà approvare la « nuova » autorizzazione integrata ambientale, predisposta dal Ministero dell'ambiente con riferimento all'impianto siderurgico Ilva.

Sarà di particolare interesse comprendere quali siano gli elementi di novità rispetto alla precedente AIA, se e in quale modo siano state recepite le indicazioni contenute nella perizia effettuata nell'ambito del procedimento penale avviato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto e, ancora, in che modo il nuovo provvedimento potrà interfacciarsi con le prescrizioni contenute nell'atto di sequestro emesso dal Gip di Taranto.

Un dato è certo: il provvedimento del Ministero riveste, in questo momento storico, un'importanza fondamentale, perché è proprio in questa fase che il Governo ha il dovere di esprimersi, in maniera adeguata ed esaustiva, rispetto a problematiche di grande rilievo che investono il presente ed il futuro della popolazione di Taranto e non solo.